



AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE DIRITTO ANNUALE E SANZIONI

Oggetto: versamento del diritto annuale 2004 per le nuove iscrizioni

Nota informativa n. 1/2004

In data 29 dicembre 2003, con Circolare n. 3569/c, il Ministero delle Attività Produttive, in attesa di predisporre il decreto concernente la determinazione delle misure del diritto annuale da applicare alle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese per l'anno 2004, ha stabilito che dal 1° gennaio 2004 per le imprese di nuova iscrizione sono prorogate le misure del diritto annuale previste per il 2003.

Pertanto gli importi sono

	SEDE	UNITA' L.
• Imprese individuali (piccoli imprenditori e artigiani)	€ 80,00	€ 16,00
• Società semplici agricole	€ 80,00	€ 16,00
• Imprese individuali (imprenditori commerciali)	€ 88,00	€ 18,00
• Società cooperative	€ 88,00	€ 18,00
• Consorzi	€ 88,00	€ 18,00
• Enti economici pubblici e privati	€ 88,00	€ 18,00
• Aziende speciali e consorzi previsti dalla L.267/2000	€ 88,00	€ 18,00
• GEIE (gruppo europeo di interesse economico)	€ 88,00	€ 18,00
• Società semplici non agricole	€ 144,00	€ 29,00
• Società di persone (s.n.c. - s.a.s.)	€ 160,00	€ 32,00
• Società di capitale	€ 373,00	€ 75,00
• Le imprese con sede principale all'estero che aprono unità locali		€ 110,00
• Le imprese già iscritte nel Registro delle imprese che aprono unità locali, sono tenute al pagamento del diritto annuale secondo gli importi sopra indicati.		

Settore Diritto Annuale e Sanzioni – Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel. 011 571 6242/3 Fax 011 571 6245
Email diritto.annuale@to.camcom.it Web <http://www.to.camcom.it/dirittoannuale>

Viste le nuove modalità di accettazione delle pratiche informatiche (vedi nota informativa n. 19/2003), il diritto annuale dovuto per l'iscrizione delle imprese e delle nuove unità locali deve essere versato:

- per le imprese individuali, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione, direttamente allo sportello camerale o tramite modello F24 utilizzabile in banca o in posta,
- per le imprese che si iscrivono con modalità informatica, contestualmente alla presentazione della distinta, tramite modello F24,
- per le imprese che si iscrivono con modalità telematica, contestualmente all'invio della pratica, con richiesta di prelievo nelle note del modello di iscrizione, o con modello F24.

Per la compilazione del modello F24 si ricorda che l'impresa deve indicare:

nella <u>SEZIONE ICI E ALTRI TRIBUTI LOCALI</u>	<u>TO;</u>
nel <u>CODICE TRIBUTO</u>	<u>3850;</u>
nell' <u>ANNO DI RIFERIMENTO</u>	<u>2004.</u>

Non occorre esibire alla Camera di commercio l'attestazione del modello pagato.

Se il pagamento non viene eseguito contestualmente alla domanda di iscrizione con le modalità suddette, è ancora possibile sanare l'omissione versando l'importo dovuto tramite modello F24 con il c.d. ravvedimento operoso (vedi nota informativa n. 11bis). Nei casi di omesso o tardivo pagamento si procederà all'invio di una sanzione amministrativa, ai sensi del decreto legislativo 472/97, variabile dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto.

Torino, 8 gennaio 2004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Valeria Nicoletti